

1044/13



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 4911 R.G.A.C., anno 2009, passata in decisione all'udienza del 4.2.13, avente ad oggetto: anatocismo, vertente

TRA

[redacted] el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. [redacted]
che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione

Attrice

E

Banca [redacted] el.te dom.ta presso lo studio dell'avv.
[redacted] che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.2.13, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e Diritto

1044/13
4911/0
8004/12
1379/1
Oggetto: Banca

La [REDACTED] s.a.s. esponeva di avere intrattenuto con la Banca convenuta due rapporti di conto corrente, nell'ambito dei quali la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c.; lamentava altresì l'eccessività degli interessi e altri oneri non dovuti.

Tanto premesso la conveniva in giudizio per sentire dichiarare non dovuti gli interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. e per sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti.

Instauratosi il contraddittorio la Banca eccepiva la prescrizione e la decadenza e nel merito, contestava la richiesta.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione

Deve premettersi che risulta eccepita la prescrizione; in proposito, va evidenziato che la prescrizione ordinaria decennale decorre dalla chiusura del rapporto, salvo le ipotesi di cui alla sentenza 24418/2010; nella specie, il contratto è stato chiuso nel 2006, per cui la prescrizione non è maturata. Quanto alla prescrizione relativa alle presunte rimesse solutorie, deve rilevarsi che la stessa va effettuata con riferimento alle singole operazioni che si intendono invocare; ne consegue che, nella specie, l'eccezione appare generica e non ammissibile(peraltro il c.t.u. ha riscontrato un solo versamento solutorio, di poche decine di euro).


Nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma



dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186)

Nel merito, la ██████████ s.a.s. chiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta in virtù di una clausola, quale quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che deve ritenersi nulla. Lamenta l'ingiusta percezione di somme e oneri non dovuti a vario titolo. Va premesso che l'eccezione di nullità dei contratti, in quanto non sottoscritti dalla Banca, non può essere accolta, poiché la produzione in giudizio del documento equivale alla sottoscrizione; ne consegue l'applicazione dello stesso, ove materialmente riscontrato.

Va ancora evidenziato che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".



Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.


Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici, sono stati disposti accertamenti tecnici: il c.t.u. ha proceduto alla chiesta ricostruzione applicando il tasso legale di interessi, ex art. 1284 c.c., con esclusione della capitalizzazione degli interessi e della C.M.S nonché di ogni altro onere, ove non contrattualmente stabilito.



L'operato del c.t.u. viene condiviso da questo giudice; il c.t.u. ha sostanzialmente ricostruito l'intero rapporto con la specifica intenzione di non sottoporre gli interessi a debito, le commissioni di massimo scoperto e tutti gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto, ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone normativamente esclusi.

Le conclusioni del c.t.u. appaiono corrette anche relativamente alla validità del contratto, poiché lo stesso risulta siglato solo sul foglio n. 8 e il sigillo olografico cui il contratto fa riferimento non garantisce la completezza e integrità del contratto

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'avv. [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] s.a.s., con atto di citazione notificato il 6.10.09, nei confronti della Banca [REDACTED], ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore della [REDACTED] s.a.s., della somma di € 17.667,91, oltre interessi dalla domanda


3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1800,00 per la fase di studio, € 1400,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1800,00 per la fase



decisoria, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per legge, con
attribuzione in favore dell'avv. [REDACTED], ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 20.5.13

Il Giudice

Dott. A. Genovese-



DEPOSITO IN CANCELLERIA
20 MAG. 2013
1



SENTENZA PUBBLICATA
21 GIU. 2013
Dott. A. Genovese